

COMUNICATO UFFICIALE N.453 del 13/02/2024

Corte Sportiva di Appello

Sezione Territoriale del Lazio n. 3

Reclamo presentato dalla Società S. S. D. Virtus Valmontone avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio a margine della gara n. 343 del campionato di serie C regionale del 13 gennaio 2024 tra S. S. D. Valmontone (50) e A. S. D. Frassati (81), relativo all'applicazione dell'ammenda di Euro 1000.00 a titolo di commutazione automatica (Art. 17,4 R.G) per squalifica per 2 gare del campo di gioco, per invasione del campo di gioco, commessa da più persone e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti [art. 29,3B RG,art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG rec.].

La Corte Sportiva d'Appello del Lazio

- Visto il ricorso presentato in data 24.01.2024 dalla Società S. S. D. Virtus Valmontone avverso il provvedimento adottato con Comunicato Ufficiale n. 236 del 19.01.2024 dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio a margine della gara n. 343 del campionato di serie C del 13 gennaio 2024 tra S. S. D. Valmontone (50) e A. S. D. Frassati (81);
- Accertato, da parte della società ricorrente, il rispetto degli adempimenti previsti per la proposizione del gravame;
- Esaminati gli atti acquisiti, in particolare il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio, relativo all'applicazione dell'ammenda di Euro 1000.00 a titolo di commutazione automatica (Art. 17,4 R.G) per squalifica per 2 gare del campo di gioco, per invasione del campo di gioco, commessa da più persone e per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti [art. 29,3B RG,art. 27,4b RG rec.,art. 27,5bd RG rec.], nonché il referto di gara ed i relativi allegati, nonché il reclamo presentato dalla società Virtus Valmontone;
- Raccolte, sui fatti e le circostanze che hanno determinato l'applicazione della sanzione impugnata, le dichiarazioni dei direttori di gara F. Daniele (1° arbitro) e A. Marcocchia (2° Arbitro), nonché quelle degli ufficiali di gara designati A. M. D'Albis, D. Tartarelli e R. Cardone;
- Sentito, all'udienza del 2 febbraio 2024 il rappresentante della società ricorrente nella persona del Presidente pro tempore sig. Massimo Leone, che ha sostanzialmente confermato le richieste avanzate in sede di ricorso volte all'annullamento della sanzione comminata e le argomentazioni espresse nell'atto di impugnativa;
- Sentito in qualità di teste su tali circostanze e su indicazione della società reclamante, il sig. Fabio Cecchetti dirigente della società A. S. D. Frassati presente alla gara.



Tanto premesso, all'udienza di discussione del 2 febbraio 2024, a seguito degli accertamenti effettuati e dell'istruttoria compiuta in ordine alle condotte che hanno determinato da parte del Giudice Sportivo Regionale del Lazio l'applicazione delle sanzioni ascritte, La Corte Sportiva d'Appello del Lazio ha adottato la decisione di seguito riportata.

Svolgimento del procedimento

Con atto inoltrato in data 22.01.2024, la società S. S. D. Virtus Valmontone ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato con Comunicato Ufficiale n. 236 del 19.01.2024 dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio relativo all'applicazione dell'ammenda di Euro 1000.00 a titolo di commutazione automatica (Art. 17,4 R.G) in ordine alla squalifica per 2 gare, per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti [art. 29,3B RG, art. 27,4b RG rec., art. 27,5bd RG rec.], sanzione maturata a margine della gara n. 343 del campionato di serie C del 13 gennaio 2024 tra S. S. D. Valmontone (50) e A. S. D. Frassati (81).

La reclamante, oltre a contestare integralmente la ricostruzione dei fatti compiuta dagli arbitri, respingendo qualsiasi addebito in merito alla invasione del campo da parte di alcuni tifosi, confutava inoltre la determinazione dell'ammenda comminata secondo la Tabella C, asserendo che tale ammontare non potesse comunque superare l'importo di euro 750,00.

A supporto delle proprie ragioni la reclamante ha richiesto l'audizione di soggetti a vario titolo presenti alla gara, fornendone specifico elenco. All'udienza dibattimentale del 2 febbraio 2024, cui è seguita la camera di consiglio, la Corte sportiva d'Appello del Lazio si è riunita, per l'adozione della decisione di seguito riportata.

Motivi della decisione

Il merito della questione riguarda la riconducibilità del caso di specie a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento di Giustizia recante "Invasione del campo di gioco ed aggressione".

In ordine all'ambito applicativo della norma e per quanto riguarda la nozione "campo di gioco" si rammenta quanto esplicitato in proposito dall'art. 8 comma 9 del Regolamento di Giustizia, replicato nella IV disposizione generale del Regolamento Esecutivo Gare (norma peraltro richiamata in sede di istanza dalla medesima società reclamante), secondo le quali "Con il termine "campo di gioco" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco.

Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto".

Dalla riportata norma emerge e si chiarisce che la definizione "campo di gioco", ai fini dell'applicabilità della norma violata, assume una estensione spaziale ben più



ampia di quella relativa all' "area destinata al terreno di gioco", che esaurisce la propria funzione allo spazio delimitato dalle linee all'interno delle quali si svolge la gara vera e propria.

Per quanto riguarda la situazione sottoposta al vaglio dello scrivente Organo Giudicante, appare univocamente accertato che nelle fasi di massima contestazione nei confronti degli arbitri per le decisioni assunte, a partire dal minuto 7° del terzo quarto ed anche successivamente, alcuni spettatori appartenenti alla tifoseria della società istante, si avvicinavano all'area destinata al terreno di gioco con atteggiamenti pericolosamente aggressivi e minacciosi, sino a giungere a ridosso delle linee di fondo campo, superando ampiamente il margine di sicurezza consentito, così come definito negli articoli precedentemente richiamati (la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco).

Elementi corroboranti tale ricostruzione, oltre alle conferme ricevute in sede di audizione da parte degli arbitri e degli udc, sono indirettamente contenute anche nell'istanza difensiva presentata dalla reclamante, nella parte in cui, dopo aver ribadito che "nessuno... ha mai superato le linee di delimitazione... entrando all'interno del campo di gioco" (confondendo la nozione di "terreno di gioco" con quella di "campo di gioco"), nel contempo si dichiara che "tutti sono rimasti nel tratto gommato a distanza dal campo stesso", spazio questo collocato immediatamente a ridosso delle linee di fondo e quindi appartenente a quel concetto di "campo di gioco" precedentemente delineato.

A ciò si aggiunga anche il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste indicato dalla reclamante sig. Fabio Cecchetti (dirigente della società A. S. D. Frassati presente alla gara) il quale, pur escludendo contesti tali da costituire una situazione di immediato pericolo, riferiva che in occasione delle accese proteste assunte nei momenti di massima contestazione, i tifosi sono arrivati fino ai margini del terreno di gioco e che gli stessi, nella parte senza barriere, si avvicinavano in più di una occasione alle linee di fondo campo.

Tale ricostruzione, oltre a non smentire, conferisce piena conferma di quanto indicato dagli arbitri in sede refertale. Si segnala in proposito anche l'ampia e concorde giurisprudenza federale secondo la quale per la configurabilità della fattispecie collegata alla violazione dell'art. 29, 3) B del Regolamento di Giustizia "è sufficiente che i tifosi entrino nel campo di gioco, anche se non è necessario che gli stessi entrino in contatto con i direttori di gara" (per tutte: Corte Sportiva d'Appello n. 14 in C.U. n. 905 del 19.03.2016).

A giudizio del precedente Organo Giudicante, per le motivazioni suesposte gli elementi raccolti risultano pertanto ampiamente idonei a ritenere il comportamento assunto dagli spettatori violativo della disposizione di cui all'art. 29 3) B del Regolamento di Giustizia (invasione del campo di gioco commessa da più persone), dal che ne consegue l'integrale rigetto del reclamo presentato dalla Società S. S. D. Valmontone.

In merito all'ulteriore doglianza relativa all'applicazione del criterio quantitativo dell'ammenda, che la società asserisce ammontante nel massimo ad euro 750,00, già in sede dibattimentale è stato chiarito con la medesima reclamante che il riferimento assunto, anche in ordine alla Tabella C, riguarda altro settore agonistico e campionati (serie C gold) non più presenti nell'anno sportivo in corso.



P. Q. M.

- *La Corte Sportiva d'Appello del Lazio, per le motivazioni di cui in narrativa, rigetta integralmente il ricorso presentato dalla Società S. S. D. Valmontone avverso il provvedimento di cui in premessa adottato dal Giudice Sportivo Regionale del Lazio a margine della gara n. 343 del campionato di serie C regionale del 13 gennaio 2024 tra S. S. D. Valmontone e A. S. D. Frassati;*
- *Manda alla competente struttura del Comitato Regionale gli adempimenti relativi alla notifica del presente provvedimento alla parte ricorrente, nonché la pubblicazione del medesimo sul sito ufficiale della Federazione.*

Roma, 13 febbraio 2024

*La Corte Sportiva d'Appello del Lazio
Avv. Renato Leardi – Presidente - estensore
Avv. Antonio Porpora- vicepresidente
Avv. Paolo Rocchi – vicepresidente
Avv. Piergiorgio Mencacci - componente
Avv. Luca Penso – componente
Avv. Daniele Vitale – componente – estensore*



*Il Presidente
(Stefano Persichelli)*